



# **La Fatturazione Elettronica in Italia**

**Regole tecniche e servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI TRASMETTE LA FE AL SDI

- ✓ con **Posta Elettronica Certificata** (PEC) al primo invio *sdi01@pec.fatturapa.it*
- ✓ **procedura web** (portale F&C) o **App** messi a disposizione dall'**Agenzia delle entrate**
- ✓ sistema di coop. applic. su Internet con servizio esposto tramite modello "**web service**"
- ✓ sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**

Il canale di trasmissione attraverso cui inviare la FE a SdI non deve essere necessariamente del cedente/prestatore: quest'ultimo può inviare la sua FE utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo.

Proprio per garantire tale flessibilità, il SdI non controlla che il canale da cui riceve la FE è associato alla PIVA del cedente/prestatore.

Per attivare con SdI un canale di comunicazione «web service» o «FTP» è necessario un preventivo processo di "accreditamento" descritto nelle specifiche tecniche.

Una volta costruito il canale, allo stesso viene assegnato dal SdI un codice di 7 cifre ("Codice Destinatario").

Il canale costruito con SdI può essere usato sia per trasmettere che per ricevere le FE.

Per ogni file FE (singola fattura o lotto fatture) ricevuto da SdI il trasmittente riceve riscontro.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FE

- ✓ verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ verifica che sia compilato il campo «Codice Destinatario», in base al quale il Sdi può comprendere dove recapitare la FE
- ✓ verifica che i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria
- ✓ verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA

Il Sdi non esegue controlli di merito sul contenuto degli altri dati

**Il Sdi accetta (solo per le FE tra privati) anche file non firmati digitalmente.**

Nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente, però, il Sdi esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • IN QUALI CASI IL SDI SCARTA LA FE

- ✓ nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- ✓ nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con un codice inesistente
- ✓ nel caso in cui i valori della PIVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti
- ✓ nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA
- ✓ nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido

LA FATTURA ELETTRONICA **SCARTATA DAL SDI** SI CONSIDERA «**NON EMESSA**»

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito* preventivamente con SdI
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito* preventivamente con SdI

Per consentire a SdI di **recapitare la FE** è **necessario** che nel file il cedente/prestatore abbia compilato l'**indirizzo telematico** comunicatogli dal **cessionario/committente**.

L'**indirizzo telematico** può essere:

- ✓ un «**Codice Destinatario**» di **7 cifre** che identifica un canale web service o FTP attivo con SdI
- ✓ un «**Codice Destinatario**» di «**0000000**» + un indirizzo PEC («**PEC Destinatario**»)
- ✓ **solo** un «**Codice Destinatario**» di «**0000000**» nel caso in cui il **cessionario/committente non comunichi** al cedente/prestatore un indirizzo telematico ovvero nel caso in cui il **cessionario/committente** sia un **consumatore finale**, un operatore che rientra nel **regime di vantaggio o forfettario o agevolato dell'agricoltura** (VA < 7.000 euro anno).

Nel caso di compilazione **solo** del campo «**Codice Destinatario**» con «**0000000**», il SdI – non potendo consegnare ad un preciso indirizzo (telematico) – **mette a disposizione la FE** (che ha superato i controlli) nell'**area riservata di consultazione del portale «Fatture e Corrispettivi»** del **cessionario/committente**.

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito* preventivamente con SdI
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito* preventivamente con SdI

L'indirizzo telematico e, quindi, il canale di ricezione attraverso cui il SdI consegna (dopo l'effettuazione dei controlli) la FE non devono essere necessariamente del cedente/prestatore: quest'ultimo può ricevere la sua FE utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo.

Proprio per garantire tale flessibilità, il SdI non controlla che il canale a cui consegnare la FE è associato alla PIVA del cessionario/committente.

Tale controllo viene effettuato da SdI solo quando il cessionario/committente abbia registrato preventivamente, nella sua area riservata F&C, un indirizzo telematico («Codice Destinatario» o «PEC») sul quale ricevere di default tutte le sue FE, abbinandolo alla sua PIVA. In tal caso, qualsiasi codice destinatario di 7 cifre e PEC siano stati inseriti nella FE, da parte del cedente/prestatore, il SdI recapiterà il file sempre all'indirizzo registrato a sistema.

L'AE non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito* preventivamente con SdI
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito* preventivamente con SdI

In tutti i casi in cui è compilato solo il campo «Codice Destinatario» con il valore «0000000», il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la FE è messa a disposizione nella sua area riservata del portale F&C (anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura).

Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale o un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il cedente/prestatore è tenuto anche a consegnare al cliente una copia analogica o elettronica (es. pdf) della FE, salvo che quest'ultimo non la rifiuti.

Anche in tutti i casi in cui, pur avendo compilato correttamente il campo «Codice Destinatario» con il valore di 7 cifre (ovvero «0000000» + PEC), il SdI non riesce a consegnare la FE perché il canale di ricezione del cessionario/committente non funziona (es. PEC piena, web service non attivo ecc.), il file della FE viene messo a disposizione nell'area riservata F&C del cessionario/committente. Anche in questo caso il cedente/prestatore è tenuto ad avvisare il cliente (anche consegnando copia analogica o elettronica della fattura).

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • COME SI RICEVE LA FE DAL SDI

- ✓ sulla **Posta Elettronica Certificata** (PEC)
- ✓ sul canale “**web service**” *costruito* preventivamente con SdI
- ✓ sul canale “**FTP**” *costruito* preventivamente con SdI

In tutti i casi **in cui i controlli sono positivi e il SdI riesce a consegnare** ad un indirizzo telematico la FE, viene inviata - **al soggetto che ha trasmesso il file** - una «ricevuta di consegna».

In tutti i casi in cui **in cui i controlli sono positivi e il SdI non riesce a consegnare** ad un indirizzo telematico la FE, viene inviata – **al soggetto che ha trasmesso il file** – una «ricevuta di impossibilità di recapito».

In tutti i casi **in cui i controlli non sono positivi**, viene inviata - **al soggetto che ha trasmesso il file** - una «ricevuta di scarto».

Per consegnare le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto, il SdI usa il canale telematico (PEC oppure web service oppure FTP oppure portale F&C) attraverso cui ha ricevuto il file della FE.

Se il canale (nei casi di PEC, web service o FTP) non è attivo (es. PEC piena), il SdI tenta la consegna della ricevuta per 3 giorni: alla fine dei tentativi, **la ricevuta viene sempre messa a disposizione nell'area monitoraggio del portale F&C.**



# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • DATA DI EMISSIONE

- ✓ è la **data riportata nella fattura**
- ✓ da tale data scattano i termini di **esigibilità dell'IVA**
- ✓ tale data ha valore solo se il cedente/prestatore ha ottenuto una ricevuta di consegna ovvero di impossibilità di recapito della FE
- ✓ si ricorda che **in caso di «ricevuta di scarto» la fattura non è emessa**

## • DATA DI RICEZIONE

- ✓ è la **data in cui Sdl consegna la FE al soggetto che ha trasmesso il file della fattura**
- ✓ nei soli casi in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), è la data di **messa a disposizione del file della fattura nell'area riservata F&C**
- ✓ nel caso in cui il cessionario/committente sia un operatore IVA non in regime di vantaggio, forfettario o agricolo (minimo), il Sdl non è riuscito a consegnare la FE e l'ha messa a disposizione nell'area riservata F&C, è la data di **presa visione del file da parte del cessionario/committente**
- ✓ da tale data scattano i termini di **detraibilità dell'IVA**

**Per ogni file elaborato il Sdl calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all'interno delle ricevute**

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • INVIO NOTE DI VARIAZIONE

- ✓ valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ occorre indicare nel file xml il «**tipo documento**» **nota di debito** o **nota di credito**

## • INVIO AUTOFATTURA (ART. 6, CO.8, DLGS 471/97)

- ✓ valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ la FE sarà generata e trasmessa (al proprio indirizzo telematico) dal cessionario/committente
- ✓ non occorrerà più consegnare copia dell'autofattura presso l'Ufficio
- ✓ copia della FE sarà messa a disposizione nell'area riservata del portale F&C del cedente/prestatore

**Le richieste di variazione e ogni altra comunicazione tra cliente e fornitore non sono veicolate da SdI**

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • INTERMEDIARI

- ✓ possono **trasmettere e/o ricevere**, attraverso i propri canali telematici, **le FE per conto dell'operatore** (tutti gli intermediari)
- ✓ possono **consultare ed acquisire**, per conto degli operatori, **gli originali ovvero i duplicati delle FE all'interno del portale F&C** (solo gli intermediari ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98)
- ✓ possono **consultare ed acquisire**, per conto degli operatori, le **ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto delle FE all'interno del portale F&C** (tutti gli intermediari)

Per **consultare ed acquisire le FE** dal portale F&C (servizio di «**consultazione**»), occorre una **delega espressa effettuata dal cliente online o in Ufficio**

Per consultare ed acquisire le ricevute di consegna, impossibilità di recapito ovvero di scarto dal portale F&C, occorre avere una **delega espressa effettuata dal cliente** ovvero occorre che il **codice fiscale dell'intermediario sia riportato nella sezione «Dati Trasmissione» del file xml della FE**

Gli intermediari possono utilizzare i servizi esposti nell'area riservata dal portale F&C del cliente **previa delega espressa effettuata dal cliente (online o in Ufficio)**

# PROVVEDIMENTO 30.04.18

## • SERVIZI OFFERTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- ✓ un **software installabile su PC** per la **predisposizione** della fattura elettronica
- ✓ una **procedura web** e un'**App** per la **predisposizione e trasmissione** al Sdl della fattura elettronica
- ✓ un **servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"
- ✓ un **servizio web di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente può indicare al Sdl **il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file**
- ✓ un **servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sdl sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl)
- ✓ Un servizio web gratuito per la **conservazione elettronica** di **tutte le fatture emesse e ricevute tramite Sdl**. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un **accordo di servizio** a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da Sdl verranno automaticamente portate in conservazione con **piena valenza fiscale e civilistica** (nel rispetto delle disposizioni del **d.p.c.m. 3.12.13 del CAD**)

Tutti i servizi sono raggiungibili nell'area riservata dal portale F&C del cliente (sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all'area riservata. Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici»)

# PORTALE **FATTURE E CORRISPETTIVI**

## **CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)**

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/conservazion

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Siti suggeriti http--fpa.dirittopratico Google La Stampa La Repubblica.it - News in... pAge - Agenzia delle Entr... English to French, Italian, ... Raccolta Web Slice PostOffice

Agenzia delle Entrate

torna a Fatture e Corrispettivi Info e Assistenza

Fatturazione elettronica

Utente: PNCMRA69S19A662V  
per conto di: 06363391001

Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home fatturazione Generazione Trasmissione **Conservazione**

Info&assistenza

### Conservazione

Invia in conservazione le tue fatture, richiedine l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

**Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva**

Codice Fiscale: 06363391001  
Denominazione: AGENZIA DELLE ENTRATE  
Indirizzo: VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D, 00145 ROMA (RM)

Confermo di aver preso visione dell'[Accordo di servizio \(Pdf\)](#) e del [Manuale del servizio di Conservazione \(Pdf\)](#) e di accettare i termini e le condizioni in essi contenuti

Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati: art. 1 - Premesse ed Oggetto, art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Durata dell'Accordo; art. 4 - Durata e modalità della conservazione; art. 5 - Modalità e tempi di erogazione; art. 6 - Trattamento dei dati personali; art. 8 - Recesso dell'Agenzia; art. 11 - Risoluzione dell'Accordo; art. 13 - Foro competente

Invia

Fatture e Corrispettivi

# PORTALE **FATTURE E CORRISPETTIVI**

## **CONSERVARE LA FE (ACCORDO DI SERVIZIO)**

Dalla data di adesione al servizio, sono **AUTOMATICAMENTE** portate in conservazione tutte le **fatture** (e le note di variazione) **trasmesse e ricevute dal SdI in data successiva a quella di adesione del servizio.**

Inoltre è **possibile portare in conservazione mediante UPLOAD** del singolo documento, le **fatture** (e le note di variazione) **emesse e ricevute in data precedente a quella di adesione del servizio**, purché le stesse rispettino i **requisiti del provvedimento del 30.04.18 (XML).**

Il servizio è valido **sia per le fatture elettroniche tra privati che per le fatture elettroniche verso la PA.**

Le **fatture** (e le note di variazione) per le quali il SdI ha emesso una **ricevuta di scarto, non sono portate in conservazione.**

Per dettagli si consiglia la lettura attenta della **Convenzione al servizio di conservazione** scaricabile dal portale F&C nella sezione «Conservazione»

The image displays two screenshots from the F&C portal. The left screenshot shows the 'Conservazione' section with a red arrow pointing to the 'Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva' status. The right screenshot shows the 'Adesione alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche' page with the Agenzia Entrate logo and the text 'Adesione alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.'